



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente
dott. Maurizio Manzi - Giudice
dott. Enrica Ciocca - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **49916/2020** del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a Roma il 20/11/1959, residente in Roma Via della Croce 71, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Perrella e dall'avv. Francesco Capecci giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma piazza della Libertà n. 10

ATTORE

contro

CP_1 (C.F. e P.I. *P.IVA_1*), con sede legale in Roma, Via della Giuliana n. 9 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Anastasio II n. 321, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Granzotto e dall'avv. Alessandro Funaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio – *Controparte_2*

[...] – in Roma, Via Barberini, 47

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione della delibera di approvazione di bilancio

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE: “concludono insistendo nella integrazione dei quesiti come da richieste contenute nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 e 2 c.p.c. e da verbale 23/11/2021 e, in subordine come da citazione”.

In atto di citazione: *“l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:*

A. accerti e dichiarati nullo e/o invalido il bilancio d’esercizio 2018; le note integrative; le delibere assembleari del 23 aprile 2019 delle società convenute;

B. ordini la cancellazione del deposito del bilancio e della nota integrativa delle singole società dal Registro delle Imprese;

C. ordini ogni altro necessario atto precedente e/o conseguente a quanto sub A) e sub B);

D. con vittoria nelle spese” e “E. accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia della delibera del 23.4.19 stante la revoca/nullità/invalidità/inefficacia di tutte le manifestazioni di volontà nonché di tutti gli atti giuridici a firma CP_3 .”

PARTE CONVENUTA: conclude come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.. Con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. così conclude: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione,*

- accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito a favore della competenza arbitrale, stante la presenza della clausola compromissoria all’art. 12 dello Statuto di CP_1 e, per l’effetto,

- dichiarare inammissibile e/o improcedibili le domande formulate dalla Parte_2 ed aventi ad oggetto l’impugnativa della delibera assembleare della CP_1 tenutasi in data 23 aprile 2019;

- in via preliminare, stante la pendenza del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della delibera che ha approvato il bilancio della società CP_1 al 31.1.2.2017, sulla scorta dei medesimi profili oggetto della presente impugnazione - accertare e dichiarare la carenza di interesse della dr.ssa

Parte_1 alla proposizione della presente impugnativa nonché, in via gradata,

- disporre la sospensione del presente giudizio RG. n. 49916/2020, fino alla definizione del giudizio RG. n. 77460/2018 avente ad oggetto l’impugnazione della delibera che ha approvato il bilancio della società CP_1 al 31.1.2.2017; nel merito:

- in ogni caso, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto tutte le domande formulate nei confronti della CP_1 dalla Dr.ssa Parte_1 con la citazione introduttiva del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con riserva di articolare le istanze istruttorie nei termini di legge”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione depositato notificato il 25.2.2019 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all’intestato Tribunale le società Controparte_4 CP_1 CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, impugnando le sette deliberazioni assembleari di approvazione dei bilanci delle suddette società del 23.4.2019 con il suo voto contrario.

Parte attrice esponeva in fatto:

- che le convenute erano società che facevano capo alla famiglia Pt_1 fondate da Persona_1 , padre dell’odierna attrice, deceduto l’8.5.2018;

- che la famiglia Pt_1 era composta da CP_3 madre dell’attrice, e dai fratelli Per_2 , Pt_1 ed Per_3 , oltre che dalla stessa Parte_1 che partecipavano in tutte o solo in alcune delle società convenute;

- che, in particolare, quanto alla società CP_1 risultavano soci Parte_1 Per_3 e

la *CP_10* ciascuna al 33%;

- che ad *Per_2* , *Pt_1* ed *Per_3* erano ascrivibili condotte di abuso della maggioranza rese possibili anche dal fatto che *Persona_4* (zia materna di *Per_3*) e *CP_3* socie a loro volta in alcune delle società convenute, non avevano mai partecipato alle assemblee e avevano delegato l'esercizio dei diritti sociali ai due fratelli dell'attrice;

- che, a seguito del decesso di *Persona_1* , *CP_3* (madre dell'attrice e di *Persona_5* , di anni 92 e con nessuna esperienza imprenditoriale, con il voto contrario della attrice, era stata nominata amministratrice unica delle società *Controparte_4* *Controparte_6* *CP_7* ed *Controparte_8*

- che pendevano altri contenziosi aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio del 2017 della *Controparte_4* di delibere della *CP_1* del 18.9.2014 e del 28.6.2018, nonché l'impugnazione arbitrare di una delibera della *CP_1* del 28.6.2018, oltre ad azioni e artt. 700 c.p.c. e 2476 c.c. avverso le società convenute;

- che il 16.4.2019 l'attrice aveva ricevuto le sette lettere di convocazione per l'assemblea 23.4.2019 per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e delle relative note integrative ed in pari data aveva contestato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 2429, co. III c.c. e l'assenza di indicazioni su dove reperire la documentazione sociale, ma il commercialista aveva risposto soltanto il pomeriggio del giorno successivo, sicché soltanto il 17/4/2019 l'attrice aveva potuto effettuare l'accesso alle sedi sociali delle convenute;

- che unico punto all'ODG era l'approvazione del bilancio delle società al 31.12.2018;

- che nessuna risposta aveva avuto la richiesta di chiarimenti della parte attrice in ordine ai progetti di bilancio e relative note integrative delle società convenute;

- che i bilanci delle convenute erano stati approvati con il voto contrario del delegato dell'attrice;

- che dalla verifica dei bilanci, compiuta peraltro in base ai soli documenti a disposizione dell'attrice, erano state riscontrate, oltre ai difetti di informazione derivanti dalla mancata messa a disposizione della completa documentazione delle società convenute, un serie di irregolarità, in particolare quanto alla *CP_1*

- Errata o non chiara indicazione della voce "crediti", con indicazione tra i crediti commerciali di crediti di natura finanziaria;
- Errata o non chiara indicazione dei beni ammortizzabili;
- Errata o non chiara indicazione di liquidazione IVA per l'anno 2017;
- Errate o carenti indicazioni nella nota integrativa, quanto alle immobilizzazioni, alle operazioni con le parti correlate, al personale dipendente, ai fatti intervenuti dopo la chiusura

dell'esercizio, la mancata coincidenza del dettaglio della voce degli "altri ricavi e proventi" e degli "oneri diversi di gestione" rispetto a quanto riportato nel conto economico;

- che i dati relativi agli utili non erano credibili, tenuto conto del patrimonio immobiliare fruttifero delle sette società, dando atto che gli utili non erano mai stati distribuiti per effetto dell'abuso dei soci di maggioranza.

Tanto premesso in fatto, parte attrice contestava la regolarità della delibera assembleare sopramenzionata per i seguenti motivi:

1) abuso di maggioranza, in quanto la nomina quale A.U. della Quaresima era avvenuta con il voto favorevole dei soci abusanti e l'abuso era dimostrato dalle seguenti circostanze, che denotavano la violazione della correttezza e buona fede:

- la nomina di un A.U. palesemente inadatto alla funzione;

- la convocazione che rispettava formalmente gli 8 giorni ma volta sostanzialmente ad impedire il controllo;

- la mancata consegna del bilancio di verifica, la incompletezza della nota integrativa;

2) il mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede legale nel rispetto dei 15 giorni previsti ex lege, atteso che parte attrice aveva notizia dell'assemblea solo 3 giorni prima della data fissata

3) il diniego ingiustificato di fornire il bilancio di verifica;

4) la mancanza di chiarimenti/informative richiesti nel corso dell'assemblea, alla quale non aveva partecipato **CP_3** ma anche da parte dei soci veri amministratori di fatto;

5) violazione dei principi di chiarezza, completezza e univocità nella redazione del bilancio in relazione alle diverse poste contestate e sulle quali cui non era stata data spiegazione in assemblea;

6) violazione dell'art. 7.2 dello statuto della **CP_1** che prevedeva la maggioranza dell'85% per le decisioni dei soci, mentre nella specie la deliberazione impugnata era stata assunta con il voto contrario della parte attrice, socia pro quota del 33% del capitale sociale.

L'attrice concludeva, dunque, come in epigrafe.

2. Con comparsa depositata il 15.1.2020 si costituivano in giudizio le società convenute, tra le quali la società **CP_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo:

- la carenza di legittimazione attiva di **Parte_1** quanto alla impugnazione delle delibere delle società Magnolia s.r.l. Impresail s.r.l. e **Controparte_9** in quanto **Parte_1** non era titolare di una quota societaria, ma della contitolarità di una quota indivisa relitta da **Persona_1** unitamente alla madre **Persona_6** ed ai fratelli **Per_2** ed **Per_3**, per cui la legittimazione spettava al rappresentante comune, nominato solo in data 26.09.2019;

- la infondatezza della avversa domanda, atteso che era stato compiuto nei termini di legge ogni adempimento necessario, essendo stata tempestiva la convocazione dei soci ed essendo stato depositato presso la propria sede legale il progetto di bilancio del 2018 nei quindici giorni antecedenti alla data di convocazione dell'adunanza assembleare;
- la infondatezza della eccezione di controparte sulla convocazione assembleare, che era stata inviata nel rispetto degli obblighi di legge e di Statuto;
- la infondatezza della impugnativa del bilancio d'esercizio 2018 e relativa nota integrativa, che contenevano tutte le indicazioni e le precisazioni prescritte dalla normativa di riferimento;
- la infondatezza della lamentata violazione del diritto di informazione di *Parte_1* sul bilancio del 2018, garantito nei termini e con le modalità previsti dalla legge, sul presupposto che il diritto di informazione del socio non poteva assumere i connotati di un potere ispettivo nei confronti della società.

Le convenute sottolineavano che, a seguito della morte del padre, *Parte_1* aveva introdotto una serie di procedimenti in sede arbitrale o avanti all'intestato tribunale avverso le società *CP_1* [...] *Controparte_4* *CP_5* *CP_7* *CP_11* e *Controparte_9* nonché *CP_3* e *Persona_1*.

Quanto ai motivi di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, le convenute rilevavano:

- che la nomina di *CP_3* quale amministratrice unica della società era del tutto legittima, oltre che sottoscritta e avallata da *Parte_1*
- che nessun vizio era presente nei bilanci o nelle note integrative del 2018, che contenevano tutte le informazioni previste dalla legge, mentre le avverse richieste di chiarimenti erano relative a poste di bilancio prive di anomalie, per le quali non si sarebbero potuti dare chiarimenti in sede di approvazione del bilancio;
- che la tenuta dei bilanci di verifica non era obbligatoria, pertanto non poteva esserne contestata la mancata consegna;
- che *Parte_1* aveva avuto accesso alla documentazione delle società convenute relativa a molte annualità anche antecedenti al 2018;
- che la convocazione era avvenuta nei termini di legge rispetto alla data dell'assemblea del 23.4.2019 e la convocazione spedita il 12.4.2019;
- che il bilancio era stato redatto secondo i principi contabili dell'Organismo italiano dei commercialisti;
- che non esisteva alcuna divaricazione tra il risultato effettivo del bilancio e quanto effettivamente rappresentato;

- che l'ammortamento dei beni poteva avvenire anche con quote variabili non essendo necessario un ammortamento per quote costanti;
- che il bilancio era stato redatto secondo la forma abbreviata e seguendo i principi contabili recepiti dal regolamento dell'UE n.1606/2002;
- che nessuna delle contestazioni mosse al bilancio erano idonee a inficiarne la validità e capacità rappresentativa;
- che non sussisteva il diritto all'informazione sui singoli eventi gestori in quanto i singoli dati aggregati del bilancio erano idonei e sufficienti a dare informazioni necessarie per dare conto della situazione economica patrimoniale della società;
- che la mancata distribuzione degli utili non derivava da una scelta frutto dell'abuso di maggioranza, ma quanto più di una scelta economica.

Tanto premesso, le convenute concludevano come in epigrafe.

Nelle more del giudizio il giudice istruttore separava le cause, stante la mancanza di connessione oggettiva e soggettiva tra le stesse e disponeva formarsi autonomo fascicolo per la presente controversia.

Con memoria 183 n.1 c.p.c. l'attrice rappresentava che il bilancio era viziato anche per la mancata rappresentazione delle relazioni con le parti correlate e per erronea indicazione della voce "debiti verso i fornitori".

3.- La causa veniva istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Con richiesta congiunta del 17.4.2023 le parti chiedevano termini per trattative, l'intestato Tribunale concedeva termine fino al 30.05.2023, le parti non davano ulteriori indicazioni e la causa veniva assunta in decisione.

Con comparsa conclusionale parte attrice rappresentava che il Tribunale di Roma aveva revocato ^{Per_} [...] dalla carica di amministratore Unico della ^{Parte_3} e nominava un amministratore giudiziario. Con comparsa conclusionale parte convenuta rappresentava che ^{Parte_1} si era opposta alla revoca dei bilanci da lei stessa impugnata e che l'amministratore nominato dal Tribunale si trovava costretto a chiedere autorizzazione per la revoca dei bilanci del 2017, 2018 e 2019 e la conseguente approvazione dei nuovi bilanci da lui predisposti.

4.- In sede di precisazione delle conclusioni parte convenuta ha chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione "in attesa della approvazione del bilancio di esercizio di ^{CP_1} [...] al 31/12/2021 essendo stato conferito da questo Tribunale espresso mandato all'amministratore giudiziario prof. ^{Per_7}, nominato nel procedimento ex art. 2409 c.c. incaricato da ^{Parte_1}

nei confronti dell'ex amministratore". In sede di comparsa conclusionale la convenuta ha diversamente richiesto la sospensione "in attesa della decisione circa relativa all'istanza ex art. 92, comma 4, c.p.c. con cui l'Amministratore Giudiziario di CP_I ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzato alla revoca del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e contestuale approvazione del nuovo progetto".

Non ricorrono i presupposti della sospensione, non avendo peraltro la parte mai documentato l'esito delle richieste né eventuali provvedimenti di revoca della delibera impugnata.

Parte convenuta ha eccepito, inoltre, la incompetenza del Tribunale adito stante la clausola arbitrale prevista nello statuto di CP_I

L'art. 12 dello Statuto sociale, infatti, prevede che "le controversie tra soci, o tra soci e società, amministratori, liquidatori o sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un Arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la Società, su richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente".

L'eccezione non può trovare accoglimento.

Richiamando in proposito testualmente il costante orientamento dell'Ufficio, giova rammentare che la più risalente giurisprudenza di legittimità e di merito riteneva che non potesse in alcun modo comprometersi in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnativa della deliberazione di approvazione del bilancio di società di capitali, in considerazione del fatto che una tal controversia involgeva, indefettibilmente, interessi superindividuali: si evidenziava, in particolare, che la disciplina in tema di bilancio delle società di capitali è posta a tutela anche di interessi ulteriori e diversi da quelli dei singoli soci e, specificamente, a tutela dell'interesse dei creditori nonché dell'interesse generale alla corretta amministrazione della società. Ed a riprova della rilevanza esterna del bilancio – quale documento avente la funzione e finalità di rendere nota la situazione economica e patrimoniale dell'ente, anche a tutela dell'affidamento dei terzi – venivano richiamate le previsioni dell'art. 2303 c.c. nonché le sanzioni penali contemplate dagli artt. 2621, n. 1, e 2623, n. 3, c.c..

Va, tuttavia, rammentato che tanto la Suprema Corte che la giurisprudenza di merito, nelle più recenti pronunce - rese con riferimento a fattispecie ancora assoggettate, *ratione temporis*, alla disciplina codicistica in tema di arbitrato - hanno avuto modo di precisare che, in tema di impugnativa delle deliberazioni delle assemblee di società, ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l'oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, "l'area dell'indisponibilità" è più ristretta di quella degli interessi genericamente "superindividuali" e,

pertanto, la natura “sociale” o “collettiva” dell’interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l’interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che eguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà “collettiva” espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell’interesse comune dei partecipanti. Si è precisato, quindi, che perché l’interesse possa essere qualificato come “indisponibile” è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla” (in tal senso, *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772).

Pertanto, deve escludersi la compromettibilità in arbitri dell’impugnativa delle deliberazioni assembleari se e quando si alleghi l’illiceità delle stesse, per violazione di norme inderogabili; con la conseguenza che, rientrando senz’altro nel novero delle prescrizioni inderogabili, i principi e criteri che, a norma dell’art. 2423, secondo comma, c.c., devono sovrintendere alla formazione e redazione del bilancio, deve escludersi la compromettibilità in arbitri della controversia nella quale si lamenti che il bilancio sociale non è conforme ai cennati principi.

A tale ultimo proposito, giova ulteriormente precisare che il secondo comma dell’art. 2423 c.c. prevede che il bilancio debba essere redatto “con chiarezza” e debba rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Costituisce, poi, *ius receptum* che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. Segnatamente, un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell’esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera

gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; Cassazione civile, 8 agosto 1997, n. 7398; Cassazione civile, 3 settembre 1996, n. 8048; Cassazione civile, 14 marzo 1992, n. 3132; Cassazione civile, 8 giugno 1988, n. 3881).

In conclusione, dunque, se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto vero che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nello statuto sociale è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie riferibili a vicende concernenti gli interessi propri della società ovvero nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società (cfr., fra le molte, Cassazione civile, 21 dicembre 2000, n. 16056; Cassazione civile, 6 luglio 2000, n. 9022; Cassazione civile, 30 marzo 1998, n. 3322; Trib. Milano, 15 ottobre 2001).

Tali principi, peraltro, devono rimanere fermi anche a seguito dell'entrata in vigore del disposto di cui all'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Infatti, sebbene il legislatore della riforma del diritto e del processo societario abbia certamente inteso estendere l'operatività dell'istituto arbitrale nelle controversie societarie, deve essere anche ricordato che, ai sensi del richiamato articolo, possono essere devolute alla cognizione degli arbitri "le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". Il richiamo ai diritti disponibili, dunque, conferma che l'eventuale clausola arbitrale presente nello statuto societario non possa operare in relazione alle controversie aventi ad oggetto la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società, come quelle - per come sopra ricordato - relative alla formazione del bilancio.

Pertanto, atteso che la parte attrice, a supporto dell'impugnativa che ci occupa, ha allegato, tra l'altro, la contrarietà dei bilanci della CP_1 ai precetti di cui al citato art. 2423 secondo comma c.c., deve ritenersi indubbiamente inapplicabile, nella fattispecie concreta, la disposizione dell'art. 12 dello Statuto della predetta società, nella parte in cui demanda la cognizione in ordine alle controversie tra soci ovvero tra soci e società ad un arbitro.

Parte convenuta ha richiesto la sospensione del giudizio anche per la pendenza di un giudizio asseritamente pregiudiziale, ovvero sia il procedimento NRG. 77460/2018 relativo alla impugnazione della delibera di bilancio al 31/12/2017.

Stante la pendenza di tale giudizio, relativo alla impugnazione di delibera antecedente a quella oggetto di causa, parte convenuta ha altresì eccepito la carenza di interesse alla impugnazione da parte dell'attrice.

Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento.

Non risulta, infatti, pregiudiziale rispetto al presente giudizio la impugnazione di diversa delibera assembleare della società, relativa ad altro bilancio.

Quanto all'interesse ad agire pare sufficiente sottolineare che nel caso di specie l'impugnazione della delibera di bilancio dell'esercizio al 31/12/2017, per come documentata, risulta relativa a soli profili formali, di quorum, deposito di bilancio e informazioni a chiarimento da rendere al socio, ma non attiene a profili di carattere sostanziale delle poste di bilancio.

Non si può ritenere privo di interesse alla impugnazione il socio che faccia valere profili di merito di altro e successivo bilancio (o diversi profili di merito rispetto ad una precedente delibera di bilancio impugnata).

Il principio espresso dalla Suprema Corte, per cui *“Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore" chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, ma anche correggere i bilanci seguenti a quello impugnato, con la conseguenza che la mancata impugnazione di questi ultimi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.”* (Cass.civ. sez. I 24 maggio 2023, n. 14338) presuppone il perpetuarsi di un medesimo vizio di bilancio tale che l'amministratore, a seguito della dichiarazione di nullità della delibera di approvazione di bilancio, sia tenuto a correggere non solo il bilancio oggetto del giudizio, ma anche correggere i successivi.

Nel caso in esame, invece, l'eventuale annullamento della delibera relativa all'esercizio 2017 e l'eventuale riapprovazione del bilancio non comportano alcuna possibile conseguenza nel merito sui bilanci relativi agli esercizi successivi.

Va, dunque, ritenuto sussistente l'interesse di Parte_I alla impugnazione proposta.

Risultano assorbenti i profili di carattere sostanziale, relativi alle contestazioni di profili di erroneità di poste di bilancio.

Come sopra ricordato, la deliberazione di assemblea con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai principi contenuti all'articolo 2423 c.c. è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tale disposizione posta a tutela di interessi non solo sociali ma anche di soggetti terzi, anche essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

È necessario rammentare che il secondo comma dell'articolo 2423 c.c. detta principi fondamentali che devono orientare la redazione del bilancio, affinché tale documento contabile possa assolvere

alla funzione sua propria, nell'interesse dei soci, dei terzi e del mercato in genere. Nello specifico, il secondo comma dell'art. 2423 c.c. prevede che il bilancio debba essere redatto "con chiarezza" e debba rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Quindi un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, II co., c.c. è, di per sé, illecito e costituisce, l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 8 giugno 1988, n. 3881).

Nello specifico il secondo comma dell'articolo 2423 c.c., quando stabilisce che il bilancio debba essere redatto con chiarezza, intende che lo stesso debba fornire agli interessati una informazione adeguata ed intellegibile, informazione che abbia ad oggetto l'intera composizione patrimoniale e non le singole poste positive o negative del reddito; in tal senso è infatti necessario che il bilancio contenga l'indicazione analitica delle poste e degli elementi, che complessivamente considerati permettono di avere una rappresentazione chiara del valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico.

Con i principi della verità e della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento che della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell'esercizio. In particolare, il principio di verità attiene sia al contenuto del bilancio che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano. In tal senso, un bilancio può ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell'impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attività o passività reali o appostazione di attività e passività fittizie.

Va, poi, rammentato che la veridicità e la correttezza, nei termini innanzi indicati, possono e devono essere assicurate mediante l'esatta osservanza delle norme di dettaglio che indicano le voci rilevanti e le condizioni per la relativa appostazione.

Atteso che diversi possono essere i criteri di valutazione utilizzabili, la verità del bilancio, per i fini prescritti dalla disciplina civilistica, ricorre allorché le diverse poste siano rappresentate nella stretta osservanza dei criteri di valutazione dettati dal Codice civile.

In definitiva, dunque, il bilancio può dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell'osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili - in tema di struttura, forma e contenuto del già citato documento contabile e di criteri di valutazione dei singoli elementi. È qui necessario premettere che saranno oggetto di valutazione tutti i vizi lamentati dalla parte attrice in violazione dell'articolo 2324 c.c., in quanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, sarà necessario valutare l'intera gamma delle censure, poiché deve considerarsi avanzata una pluralità di domande accomunate dal petitum, la declaratoria di nullità della deliberazione, ma ognuna con distinta causa petendi, corrispondente a ciascuna delle poste contestate per le quali sussiste l'interesse dell'attore ad una pronuncia che esamini le censure rivolte ad ognuna delle poste medesime, dal momento che egli ha diritto ad ottenere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite e che la pronuncia giudiziale di nullità obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati (Cass.civ., sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2758).

Ed è da subito necessario sottolineare che il fatto che il bilancio sia stato redatto in forma abbreviata ex articolo 2435 bis c.c. non fa venir meno l'obbligo di redigere lo stesso secondo i principi di veridicità, chiarezza e correttezza.

Al fine di verificare il rispetto dei menzionati principi, è stata disposta CTU nel corso della istruttoria sulle contestazioni mosse dall'odierna attrice sul bilancio del 2018 della CP_1 e sulla relativa nota integrativa indicati nell'atto di citazione, non nella memoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c. in quanto parte attrice ha indicato ulteriori profili di invalidità del bilancio del tutto nuovi rispetto a quelle indicate in atto di citazione, come detto con diversa *causa petendi* in estensione rispetto alla originaria domanda.

In primo luogo, l'attrice ha denunciato la violazione del principio di chiarezza, per mancanza di completezza, univocità e comprensibilità di poste di bilancio sulle quali sin dallo svolgimento della assemblea erano stati richiesti chiarimenti, senza esito.

Il CTU ha dato atto che le verifiche sulle poste patrimoniali ed economiche del Bilancio al 31.12.2018 della CP_1 sono state fortemente condizionate dalla mancata messa a disposizione della documentazione contabile anteriore all'anno 2018, anche quando le singole poste contabili sono risultate invariate nel corso dell'anno ed i saldi finali sono necessariamente risultati coincidenti con i saldi di apertura all'1.1.2018. Conseguentemente, per diverse poste contabili non è stato possibile esprimere un giudizio, ma solo evidenziare alcuni ragionevoli dubbi e alcune incongruenze. Il CTU in particolare ha rilevato:

- quanto alla voce Crediti che alcuni contratti di locazione (Alfei, *Per_8* , *Per_9*) erano cessati al 31.12.2017 e 24.4.2018 e la riscossione dei relativi crediti risultava incerta, per cui in base alla indicazione dell'OIC n. 15 occorreva costituire un apposito fondo rischi;
- quanto alla voce debitori diversi risulta indicata in favore di *Parte_4* l'importo di € 1.256,08 a titolo di TFR maturato nel periodo marzo 2017-maggio 2018 per l'assistenza prestata in favore di *Persona_1* , da stornare in quanto non inerente alla società;
- quanto ai fornitori *Parte_5* e Gelen s.r.l. risultano crediti contabilizzati dei fornitori *Parte_5* per un valore di 7.375,58 euro e pagamenti rispettivamente per € 2.5000 in favore della prima, € 2000,00 ed € 1.032,33 in favore della seconda, ma la *Parte_5* risulta cessata il 22.12.2014 e la Gelen s.r.l. ha rilasciato dichiarazione di non vantare crediti sin dal 2017. Risulta, dunque, da stornare il debito di € 7.375,58 e i pagamenti contabilizzati;
- quanto al debito *CP_12* per € 16.470,83 risulta inesistente, atteso che la fornitura è cessata nel 2015 con definizione della posizione e parimenti non sono effettivi i pagamenti per € 17.362,07, da reintegrare nella Cassa contante in quanto prelevati dal conto corrente della società;
- quanto alla società *Controparte_9* risultano pagamenti registrati per € 7.653,50, ma detta società ha comunicato di non vantare crediti dal 2017, per cui il debito esposto in bilancio per residuo Euro 7.656,00 è inesistente e i pagamenti da considerare mai posti in essere e da reintegrare nella Cassa contante;
- quanto al conto corrente acceso presso *Parte_6* , il conto risulta non pienamente coincidente con l'estratto conto (Euro 47.516,76 invece di Euro 47.673,29) ed è stata prodotta una riconciliazione con addebiti e accrediti non rilevati in contabilità generale che impattano anche il Conto Economico ed il CTU ha indicato le correzioni da apportare sullo stato patrimoniale e sul conto economico del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018:
- quanto al conto *CP_13* , il conto presenta un saldo "dare" al 31.12.2018 di Euro 1.750,19 e differisce rispetto al saldo creditore riportato nell'estratto conto postale pari a Euro 3.858,95; anche per tale conto è stata prodotta una riconciliazione con addebiti e accrediti non rilevati in contabilità generale che impattano anche il Conto Economico ed il CTU ha indicato le correzioni da apportare sullo stato patrimoniale e sul conto economico del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018;
- il conto della *CP_14 Pt_7* presenta un saldo "dare" al 31.12.2018 di Euro 2.035,90 e differisce rispetto al saldo creditore riportato nell'estratto conto bancario pari a Euro 566,82; come per gli altri conti è stata prodotta una riconciliazione con addebiti e accrediti non rilevati in contabilità generale che impattano anche il Conto Economico ed il CTU ha indicato le correzioni da apportare sullo stato patrimoniale e sul conto economico del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018;

- il conto della **CP_14** Sondrio, presenta un saldo “avere” al 31.12.2018 di Euro 96.939,49 e differisce rispetto al saldo debitore riportato nell’estratto conto bancario pari a Euro 97.849,16; come per gli altri conti è stata prodotta una riconciliazione con addebiti e accrediti non rilevati in contabilità generale che impattano anche il Conto Economico ed il CTU ha indicato le correzioni da apportare sullo stato patrimoniale e sul conto economico del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018.

All’esito dell’esame effettuato, limitatamente al 2018, il CTU ha indicato puntualmente le rettifiche da apportare al bilancio.

Ha, inoltre, evidenziato dubbi su alcun poste contabili, che il CTU non ha potuto compiutamente analizzare per mancanza di documentazione, che la convenuta non ha messo a disposizione, ma sui quali il CTU ha espresso dei ragionevoli dubbi atteso che molte poste risultano invariate dal bilancio al 31/12/2016.

Si tratta, in particolare di alcune voci inserite nei crediti, specificati nell’elaborato rispetto ai quali, in particolare ha evidenziato la voce “soci c/ capitale 957.375 che, per la tipologia di movimentazione fanno sorgere qualche ragionevole dubbio sulla natura “patrimoniale”, piuttosto che “debitoria”, della posta contabile.

Il CTU ha, poi, elencato delle incongruenze tra poste contabili, sulle quali è stato solo possibile sollevare i dati discordanti senza poter effettuare approfondimenti per difetto di documentazione:

- nei rapporti con **CP_5** nell’estratto del Libro Giornale 2018 di **CP_5** non si evidenzia alcun saldo verso il fornitore **CP_1** di, mentre nella contabilità di **CP_1** per il fornitore **CP_5** [...] codice 03/00018, risulta un credito di Euro 64.729:

- nei rapporti con **Controparte_4** nell’estratto del Libro Giornale 2018 di **CP_4** si evidenzia un saldo “dare” per il fornitore **CP_1** di Euro 6.078, mentre nella contabilità di **CP_1** per il cliente **CP_4** codice 03/00429, risulta un saldo “avere” di Euro 8.217; nella contabilità di **CP_1** è riportata una ulteriore posta riferita a **CP_4** “Crediti v/Magnolia” codice 04/22/002, con saldo “dare” al 31.12.2018 di Euro 100.780, che non trova riscontro nella contabilità di **Controparte_4**

- nei rapporti con **Controparte_6** nell’estratto del Libro Giornale si evidenzia un saldo “dare” per il cliente **CP_1** di Euro 59.899, mentre nella contabilità di **CP_1** per il fornitore **CP_6** codice 03/00526, risulta un saldo “avere” di Euro 54.899;

- quanto alle immobilizzazioni materiali è emerso che:

a) Il valore netto residuo complessivo delle immobilizzazioni risulta ammontare a Euro 1.236.780 nel registro dei cespiti, mentre il relativo valore in contabilità ammonta a Euro 1.228.727;

b) Il costo storico degli immobili e il relativo fondo di ammortamento risultano indicati, rispettivamente, in Euro 1.690.819 e in Euro 502.384 nel registro dei cespiti, mentre in contabilità risultano pari, rispettivamente, a Euro 1.691.069 e a Euro 520.58410;

c) Il costo storico dei mobili e arredamento e il relativo fondo di ammortamento risultano indicati, rispettivamente, in Euro 403.316 e in Euro 384.095 nel registro dei cespiti, mentre in contabilità risultano pari, rispettivamente, a Euro 360.716 e a Euro 391.973.

Quanto alla nota integrativa, parte attrice ha contestato la corretta redazione e, dunque, la rispondenza ai principi di veridicità e chiarezza quanto alle voci immobilizzazioni, personale dipendente, nonché l'indicazione della "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" di cui all'art. 2427, comma 1, numero 22-quater, c.c.

La nota integrativa, come noto, svolge una funzione esplicativa del bilancio, ossia di chiarimento e illustrazione delle singole poste patrimoniali e del conto economico, con un'importante funzione di integrazione in quanto contiene in maniera descrittiva informazioni ulteriori rispetto a quelle presentate nel bilancio. Costituisce, in ogni caso, una delle parti del bilancio di esercizio e quindi i suoi vizi incidono sulla validità della delibera di approvazione del bilancio. Ebbene, le contestazioni attoree sulla nota integrativa attengono principalmente alle immobilizzazioni, ma anche per la mancata indicazione delle operazioni con parti correlate, numero del personale dipendente ed i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, altri ricavi e proventi nonché oneri diversi di gestione.

Dall'analisi eseguita in sede CTU, il consulente ha riscontrato numerose carenze nella redazione della nota integrativa, analiticamente esposte nella relazione che si richiama:

- in violazione del punto 2 dell'articolo 2427 c.c. la nota risulta carente nella rappresentazione della movimentazione delle immobilizzazioni e inoltre non risulta riportata la cessione di un box;
- quanto alla voce Oneri finanziari non si rinviene menzione dell'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'Esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, così come richiesto dall'art. 2427 c.c., punto 8;
- alla voce Impegni e Garanzie non risulta indicato l'importo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate, così come richiesto dall'art. 2427 c.c., punto 9;
- quanto ai Compensi all'amministratore: non risulta indicato l'ammontare dei compensi corrisposti all'A.U., così come richiesto dall'art. 2427 c.c. punto 16;
- non è fatto cenno ai rapporti con le Parti correlate quali **CP_5** **CP_4** **Controparte_9** [...] e **CP_6** così come richiesto dall'art. 2427 c.c., punto 22 bis;
- non si fa cenno ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'Esercizio così come richiesto dall'art. 2427 c.c., punto 22 quater.

L'attività di accertamento e di verifica, sebbene condizionata dalla limitata documentazione a disposizione, ha comunque permesso di rilevare rilevanti errori contabili che inducono a rettificare significativamente alcune voci del Bilancio della **CP_I** al 31.12.2018 e sono state specificamente indicate dal CTU, che ha concluso che il bilancio approvato il 23 aprile 2019 non rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

Anche l'informativa presente in Nota Integrativa è risultata carente, in quanto sono risultate non presenti alcune informazioni previste dagli articoli 2427, 2427 Bis e 2435 Bis del Codice Civile, nonché dal Principio Contabile OIC 12.

Alla luce delle conclusioni del CTU, che risultano condivisibili e scientificamente fondate, va dichiarata la nullità del bilancio approvato il 23/4/2019 della **CP_I** relativo all'esercizio 2018. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta, sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, in base ad un valore indeterminabile di media complessità, tra minimo e medio di scaglione.

Anche le spese di CTU, liquidate nella misura indicata con separato decreto (nei rapporti con il CTU), sono poste (tra le parti) in via definitiva a carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N.R.G. 49916/2020 sulla domanda proposta da **Parte_I** avverso la **CP_I** ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- DICHIARA la nullità della deliberazione del 23/4/2019 della **CP_I** di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di bilancio del 2018;
- CONDANNA la **CP_I** alla rifusione in favore di **Parte_I** delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali.
- PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2024

Il Presidente
Giuseppe Di Salvo

Il Giudice relatore
Enrica Ciocca